Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ord. 11/07/2017, n. 33

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2017, n. 171.

Epigrafe

Premessa

- Art. 1. Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
- Art. 2. Attività di progettazione degli edifici scolastici
- Art. 3. Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche
- Art. 4. Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica
- Art. 5. Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
- Art. 6. Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
- Art. 6-bis. Disposizioni finalizzate al ripristino della funzionalità dell'attività educativa e didattica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
- Art. 7. Modifica all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017
- Art. 8. Disciplina di rinvio e di coordinamento
- Art. 9. Disposizione finanziarie
- Art. 10. Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

Allegato 1

Ord. 11 luglio 2017, n. 33 (1).

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33). (2)

- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2017, n. 171.
- (2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a:

«riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera b);

«riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso» (lettera c);

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera a); Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, «a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo deali interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto deali strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a);

Visto l'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni

culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono ... le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»;

Visto l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di centrale unica di committenza;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:

al primo comma, prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al sesto comma, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, prevede che «gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla struttura e denominato anagrafe antimafia degli esecutori [...]. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e sequenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

Visto l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da quelli di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera b), che, nell'introdurre il comma 2-bis nell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice

commissari nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;

l'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera a-bis), prevede che il Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3-bis, prevede: a) che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -bis) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e sequenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto l'art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.

229 del 2016, come integrato e modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, in base al quale, i soggetti attuatori, di cui all'art. 15 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e sequenti dell'art. 50-bis del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017; Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, contenente l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato: a) costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adequamento sismico secondo la disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con

particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; b) riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «E» che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 6 in base al quale: «1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonché le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all'elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell'entità della popolazione scolastica interessata e dell'indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica. 3. I presidenti delle regioni - vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalità di rendicontazione della spesa al Commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i comuni e le province interessati»;

gennaio 2017», recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica consequenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»; Ritenuto prioritario, nelle more della predisposizione ed approvazione del piano delle opere pubbliche previsto dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, adottare un programma finalizzato ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle aree terremotate, della normale attività educativa e didattica attraverso la predisposizione di un programma straordinario così articolato: a) individuazione degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) individuazione degli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio

energetico e di sicurezza antincendio; d) individuazione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione

vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole

delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della

dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9

dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei presidenti delle regioni - vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte: a) degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) degli interventi di riparazione, con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) degli interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2016, n. 408, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, e, in particolare, l'art. 2 che prevede: a) la nomina di un soggetto attuatore per la realizzazione delle attività specificate nella tabella allegato sub n. 1 alla medesima ordinanza relative alle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica; b) il soggetto attuatore provvede all'espletamento delle attività di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica, nonché all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei comuni e delle province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Vista la nota del 16 giugno 2017, acquisita in data 16 giugno 2017 con numero di protocollo 0015439, con cui il presidente della Regione Abruzzo, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di

classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; Vista la nota prot. n. 0303535 del 14 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Lazio, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista la nota prot. n. 0588533 del 20 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Marche, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Vista la nota prot. n. 0003912 del 15 giugno 2017, con cui il presidente della Regione Umbria, in qualità di vice commissario, ha provveduto, con riferimento agli edifici ubicati nella propria regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b) gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio

energetico e di sicurezza antincendio; d) i nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

Ritenuto necessario, in considerazione della possibilità che l'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza venga effettuata mediante il conferimento di appositi incarichi professionali agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedere, in attuazione delle previsioni contenute nei commi 1, 5 e 6 dell'art. 34 decreto-legge n. 189 del 2016: a) alla disciplina dei contributi previsti dal commi 5 del citato art. 34 con riguardo a tutte le attività tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) all'individuazione della soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonché nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza;

Considerato che, nel caso di interventi di ricostruzione pubblica appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo; b) qualificazione della percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile, indicate al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ritenuto, altresì, opportuno chiarire ulteriormente il procedimento di individuazione degli operatori economici di cui all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, come modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017;

Visto il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1. Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

In vigore dal 1 agosto 2017

1. E' approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:

- a) interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;
- b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018;
- c) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B", "C" o "E" che consenta il riutilizzo delle scuole a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nonché, relativamente agli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interventi di riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso; (3)
- d) nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione anziché dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adequamento sismico secondo la disciplina delle vigenti norme tecniche per le costruzioni
- 2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al primo comma, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti nelle lettere A), B), C) e D) del medesimo primo comma, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento (riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso) e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui al successivo art. 5, derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. (4)
- 3. Gli enti proprietari degli immobili di cui alle lettere C) ed D) del precedente secondo comma e non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.
- 4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 231.038.692,30 si provvede:

nel limite di euro 215.857.062,30 con le risorse proprie del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

nel limite di euro 15.181.630, con le risorse proprie della Regione Marche che, previo versamento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario entro il termine di presentazione del progetto e successivo riversamento sulla contabilità speciale intestate dal presidente della Regione Marche in qualità di vicecommissario entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo della presente ordinanza, verranno impiegate esclusivamente per il finanziamento degli interventi, inseriti nel sopra menzionato allegato n. 1, da realizzarsi nel territorio della Regione Marche.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nelle *ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e n. 444 del 4 aprile 2017* e ss.mm.ii.

⁽³⁾ Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1º agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

Art. 2. Attività di progettazione degli edifici scolastici In vigore dal 1 agosto 2017

- 1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto allegato n. 1.
- 2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
- a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
- b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'entità del contributo riconoscibile con riguardo a tutte le spese tecniche necessarie alla realizzazione di ciascun intervento, ivi compresi gli oneri della progettazione e delle prestazioni specialistiche, è determinata secondo i criteri e nei limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5. (5)
- [4. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione relativi agli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, stimati in euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. (6)]
- 5. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni vicecommissari, della somma di euro 12.000.000,00, così ripartita:

```
per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
```

per il 14%, in favore della Regione Lazio;

per il 62%, in favore della Regione Marche;

per il 14%, in favore della Regione Umbria.

- 6. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
- a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
- b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 7. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente sesto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
- 8. L'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 è abrogato.
- 9. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei

compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'art. 7 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimità da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. (7)

- (5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.
- (6) Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. d), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1º agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

Art. 3. Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche In vigore dal 1 agosto 2017

- 1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. L'iscrizione dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalità ed in presenza dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i. (8)
- 2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
- a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquantamilioni;
- b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.
- 3. I limiti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- 4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente collaudo statico, relazione geologica e relazione archeologica, è pari a trenta. (9)
- 5. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 6. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di

ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L'autorizzazione di cui al precedente periodo può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli già svolti:

- a) per le prestazioni di cui al precedente comma 3: l'importo, riferito ai lavori, di euro settantacinguemilioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei lavori, il numero di venticingue; (10)
- b) per le prestazioni per le prestazioni di cui al precedente comma 4: il numero di quarantacinque (11).
- 7. L'assunzione degli incarichi disciplinati dal presente articolo non rileva ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti nell'art. 8, paragrafi 3, 4 e 6, degli schemi di protocollo allegati A e B all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.
- 8. I soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del medesimo decreto-legge ai fini dell'annotazione nell'elenco medesimo.
- 9. L'inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017.
- 10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ovvero al momento dell'assunzione dell'incarico, in caso di affidamento diretto, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero, laddove sussistano i presupposti per un affidamento diretto, l'inconferibilità dell'incarico.
- (8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.
- (9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.
- (10) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1° agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.
- (11) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1º agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

Art. 4. Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica In vigore dal 14 luglio 2017

1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell'importo dei lavori:

```
per lavori con importi fino a Euro 150.000,00: 12,5%; per lavori con importi eccedenti Euro 150.000,00 fino a Euro 500.000,00: 12%; per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: 10%; per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00: 8,5%; per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00: 7,5%.
```

2. L'entità del contributo è di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.

Art. 5. Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche In vigore dal 14 luglio 2017

- 1. Ai sensi dell'*art. 34*, comma 5, ultimo periodo, del *decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189*, è riconosciuto, con riguardo all'attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:
- a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall'attività tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

```
per lavori con importi fino a Euro 500.000,00: 1,4%; per lavori con importi eccedenti Euro 500.000,00 fino a Euro 1.000.000,00: 1%; per lavori con importi eccedenti Euro 1.000.000,00 fino a Euro 2.000.000,00: 0,7%; per lavori con importi eccedenti a Euro 2.000.000,00: 0,5%;
```

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%;

relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal *decreto legislativo n.* 42 del 2004 fino all'0,7%.

2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

Art. 6. Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti In vigore dal 14 luglio 2017

- 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.
- 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal presidente di regione vicecommissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto dell'anticipazione già riconosciuta ai sensi del

precedente art. 2, commi 5 e 6, e comprensivo anche di quello previsto dal successivo art. 7.

- 3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.
- 4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia in data 28 dicembre 2016.
- 5. Con cadenza trimestrale, i presidenti di regione vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 6-bis. Disposizioni finalizzate al ripristino della funzionalità dell'attività educativa e didattica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici (12)

In vigore dal 1 agosto 2017

- 1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalità dell'attività educativa e didattica degli edifici inseriti nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d'intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono ad inviare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente art. 6, una relazione contenente l'elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all'interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere:
- a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici;
- b) l'indicazione dell'attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell'entità dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilità di sua utilizzazione;
- c) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici;
- d) l'indicazione dell'intervenuto avvio, in data antecedente ovvero successiva al verificarsi degli eventi sismici, di procedura di gara finalizzate alla riparazione ovvero all'acquisto di nuovi beni mobili, attrezzatture o arredi;
- e) l'indicazione di eventuali beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell'art. *41* del *decreto-legge n. 189 del 2016* ovvero per effetto di donazioni o di erogazioni liberali già ricevute o da ricevere;
- f) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici, insuscettibile di essere soddisfatto attraverso il reimpiego dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi preesistenti ovvero nei modi previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo ai sensi della presente ordinanza.
- 2. Con riguardo ai progetti di cui al precedente art. 6 elaborati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, direttamente ovvero tramite il conferimento di apposito incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono, entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'intesa ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza in caso di scuole paritarie, a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente la relazione di cui al precedente primo comma.
- 3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di cui al secondo periodo del primo comma del

precedente art. 6, verifica la completezza della relazione presentata, esprimendo un parere sulla congruità anche economica, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento.

- 4. Il Commissario straordinario del Governo, con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 6, provvede a determinare l'entità del contributo massimo concedibile per l'acquisto dei nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l'importo massimo concedibile ai sensi della presente disposizione non può essere superiore all'entità degli oneri economici stimati dall'ente proprietario ai sensi della lettera f) del precedente comma 1 e, comunque, all'1% dell'importo dei lavori afferenti l'esecuzione dell'intervento di riparazione o di realizzazione della nuova costruzione ed ammessi a contributo.
- 5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a comunicare agli enti proprietari degli immobili l'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori da eseguire, al fine dell'avvio da parte degli stessi delle procedure per l'acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi secondo le modalità stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto legislativo 50 del 2016.
- 6. L'Ufficio speciale procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi della presente disposizione, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata: una somma pari al 70% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; una somma pari al 30% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 7. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.
- 8. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
- 9. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi alle scuole paritarie inserite nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza.
- 10. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli Uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'art. 7 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimità da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
- 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in complessivi Euro 2.310.386,90, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. j), Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1º agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

Art. 7. Modifica all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 In vigore dal 14 luglio 2017

- 1. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell'art. 4 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 l'inserimento del comma 1-bis, lettera c), dopo l'espressione «entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione» è inserita la seguente «, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza». (13)
- 2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove contiene l'integrale riformulazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera b) del comma 7 del novellato art. 5 è integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
- b) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera a) del comma 11 del novellato art. 5 è integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016».
- (13) NDR: La modifica qui indicata è in realtà da riferire all'articolo 4, comma 1-bis, lettera d), Ordinanza 16 gennaio 2017, n. 14.

Art. 8. Disciplina di rinvio e di coordinamento In vigore dal 14 luglio 2017

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189* e del *decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* e ss.mm.ii.

Art. 9. Disposizione finanziarie In vigore dal 14 luglio 2017

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10. Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia In vigore dal 14 luglio 2017

- 1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici, inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
- 2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei

conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegato 1 (14)

In vigore dal 1 agosto 2017

(14) Allegato così sostituito dall'art. 2, comma 2, Ordinanza 31 luglio 2017, n. 35, a decorrere dal 1º agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza n. 35/2017.

Allegato n. 1

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
	1	Poggio Bustone	Scuola Primaria e secondaria di I grado	EE	
				MM	NUOVA COSTRUZIONE
	1		Scalar I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PALESTRA	NOOVA COSTROZIONE
				(esito B)	
	2	Rieti	Scuola Primaria Q.Majorana-Villa Reatina	EE	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA (esito B)	
		Amatrice			AULOVA 000TDUTIONE
	3	(prop. Provincia)	Centro Formazione Professionale Alberghiero e Convitto	CFP	NUOVA COSTRUZIONE
0	4	Rivodutri	Scuola Infanzia "Villaggio S.Maria"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
LAZIO	5	Collevecchio	Scuola Secondaria di I grado	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	6	Rieti	Palestra Marconi	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	7	Borgo Velino	Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	8	Rieti (provincia)	Liceo scientifico C. Jucci-Succursale	LICEO	ADEGUAMENTO
	9	Rieti	Infanzia e Primaria Marconi	AA	ADEGUAMENTO
				EE/MM	
	10	Cittaducale	Infanzia e Primaria fraz. Grotti	AA	ADEGUAMENTO
	_			EE	
	11	Cantalice	Prima infanzia "I Cucciolosi"	ASILO NIDO	ADEGUAMENTO
	12	Leonessa	Primaria	EE	ADEGUAMENTO
		IMPOI	RTO TOTALE INTERVENTI € 35.598.651,05		
REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
	1	MONTORIO AL VOMANO	Scuola dell'infanzia "Leognano"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	2	CIVITELLA DEL TRONTO	"A. Gasbarrini" CIVITELLA CAPOLUOGO	EE/MM	COMPLETAMENTO
	2		scuola materna Civitella capoluogo	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	3		Scuola media "Niccola Palma"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	_	CAMPLI	scuola elementare e media palestra	EE/PALESTRA	ADEGUAMENTO
	4		scuola materna	INF	ADEGUAMENTO
	5	PIZZOLI	Scuola materna "Paolo Del Tosto"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	6	TERAMO	scuola dell'infanzia ed elementare "San Giuseppe"	INF	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	7		Scuola dell'infanzia villa Ripa	INF	ADEGUAMENTO
		8 TERAMO	I T C E PER PROGRAMMATORI " B. Pascal" corpo B2	SEC 2^	ADEGUAMENTO
Z0	8		corpo C		
ABRUZZO			corpo D2		
BR			corpo D1		
⋖			corpo H		
	9	PENNE	ITC "G. Marconi" Piccola Succursale	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	10	CITTA' SANT'ANGELO	Istituto superiore "B. Spaventa"- corpo ovest	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	11	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	Direzione didattica plesso vecchio - Scuola Primaria	ММ	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
	12	CROGNALETO	Complesso scolastico "Carlo Forti"	INF/EE/MM	NUOVA COSTRUZIONE
	13	MOSCIANO S. ANGELO	Scuola infanzia e asilo nido "Santa Maria degli Angeli"- Paritaria	INF/NIDO	NUOVA COSTRUZIONE
	14	ROCCA SANTA MARIA	Scuola elementare	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	15	CORROPOLI	Liceo Scientifico Aereonautico "G. D'Annunzio"	SEC 2^	MIGLIORAMENTO CIRC. BB.CC.
IMPORTO TOTALE INTERVENTI € 24.338.480,00					

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
	1	SERRA SAN QUIRICO	"Fraz. Castellaro" edificio pubblico/privato	INF	Adeguamento
	2	MONTEMONACO	"Don Albertini"	INF	ADEGUAMENTO
	3	FORCE	Scuola Comunale	INF	ADEGUAMENTO
	4	MONTEPRANDONE	"M. Immacolata" AULA DIDATTICA (Paritaria)	INF	ADEGUAMENTO
			"M. Immacolata" CORPO DI FABBRICA (Paritaria)		
	5	CAMERINO	POLO SCOLASTICO MADONNA DELLA CARCERI	SEC 2^	ADEGUAMENTO
	6	ASCOLI PICENO	"Don Giussani" Via degli Iris	ММ	ADEGUAMENTO
	7	MUCCIA	"De Amicis"	INF EE	NUOVA COSTRUZIONE
			"Tortoreto"	SEC 1^	NUOVA COSTRUZIONE
	8	SANT'ANGELO IN PONTANO	"Via Lucarini"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	9	VISSO	"Capuzi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	10	USSITA	"Pietro Gasparri"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	11	APIRO	"Mestica"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
			"Dalla Chiesa"	MM	
	12	ESANATOGLIA	"Diotallevi"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
			Via Roma	INF	
	13	VALFORNACE	"Betti"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
ш			"Betti"	MM	
MARCHE	14	MONTELUPONE	"ASILO SACRO CUORE" (Paritaria)	INF	NUOVA COSTRUZIONE
AR	15	TOLENTINO	Liceo Class. e Scient. "Filelfo"		NUOVA COSTRUZIONE
Σ			ITC "FILELFO"		NUOVA COSTRUZIONE
			IPIA "FRAU"		NUOVA COSTRUZIONE
	16		Edificio delle Pie Venerina Paritaria - per trasferimento IC "Bezzi"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	47	ACQUAVIVA PICENA	"De Carolis"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	17			MM	
	10	ACQUASANTA TERME	"Tucci"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	18		Scuola Comunale	EE	
	19	ASCOLI PICENO	Liceo Psico-socio-ped. "Trebbiani"	SEC 2^	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENRTO
	20	MONTALTO DELLE MARCHE	Scuola comunale infenido (Ex Episcopio) - ADEGUAMENTO DELLA EX PRIMARIA in via dei Tigli, 47	INF	NUOVA COSTRUZIONE
i	21	BELMONTE PICENO	Scuola Comunale "G. Cestoni"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
	22	CORRIDONIA	"Manzoni"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
		23 CINGOLI	ALBERGHIERO SEDE (via Mazzini 2)		
	23		ALBERGHIERO SUCCURSALE (via Mazzini 3)	SEC 2^	NUOVA COSTRUZIONE
			ALBERGHIERO SUCCURSALE (via del Podestà)		
			LICEO SOCIOPEDAGOGICO E LINGUISTICO "LEOPARDI"	SEC 2^	
	24	MATELICA	"LODI"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
	25	25 SAN SEVERINO	"LUZIO"	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA	

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
	26	TREIA (Polo scolastico Capoluogo)	"PALADINI" via Lanzi	MM	NUOVA COSTRUZIONE
				PALESTRA	
			"BEATO PIETRO" fraz. Passo di Treia e nido "Pinocchio"	MM/NIDO	
			"Dolores Prato"	INF	
				EE	
	27	SPINETOLI	Scuola Infanzia del Capoluogo"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	28	FOLIGNANO	Piane di Morro fraz.	INF	NUOVA COSTRUZIONE
	29		Prane di Morro Iraz.	EE	
	30	CASTORANO	"Leopardi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
				EE	
4	31	CASTIGNANO	Via delle Mura	EE	NUOVA COSTRUZIONE
MARCHE	32	OFFIDA	"Ciabattoni"	EE	NUOVA COSTRUZIONE
JĀF				MM	
2	33	FALERONE	del capoluogo	INF/EE	NUOVA COSTRUZIONE
			Piani di Falerone	INF/EE	
	34	FERMO	Liceo Classico "Annibal Caro"	SEC 2^	NUOVA COSTRUZIONE
	35	MONTEGIORGIO	Largo Leopardi	MM	NUOVA COSTRUZIONE
			via Mazzini	EE	
			fr. Piane	EE	
	36	MONTE URANO	"Leopardi"	MM	NUOVA COSTRUZIONE
	37	CUPRAMONTANA	"Bartolini"	1.S.	NUOVA COSTRUZIONE
	38	VENAROTTA	Via Valentini	MM	NUOVA COSTRUZIONE
			"Rosa Galanti"	EE	
			Materna comunale	INF	
IMPORTO TOTALE INTERVENTI € 139.181.630,00					
DI CUI IMPORTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE € 15.181.630,00					

REGIONE	NUMERO INTERVENTO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	TIPO INTERVENTO
	1		ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Ampliamento	SEC 2 [^]	AMPLIAMENTO
	2	NORCIA	ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	3		Scuola Materna "A. De Gasperi"	INF	NUOVA COSTRUZIONE
			Scuola Elementare "A. De Gasperi"	EE	
			Scuola Elementare "A. De Gasperi" - Palestra B2	PALESTRA	
	4	SPOLETO	Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - Palestra	SEC 2 [^]	ADEGUAMENTO
	5		Scuola L.E.I. Rossi - Paritaria	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	6		Scuola Materna di Eggi	INF	ADEGUAMENTO
	7	CERRETO DI SPOLETO	Istituto Oblate Sacra Famiglia	PARITARIA	NUOVA COSTRUZIONE
	8	PERUGIA	Istituto Magistrale "A. Pieralli"	SEC 2 [^]	ADEGUAMENTO
	9	PEROGIA	IPC "B. Pascal" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
N∀	10	TODI	ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio principale convitto	SEC 2^	ADEGUAMENTO
JMBRIA	11	וטטו	Scuola Infanzia e Primaria	INF/EE	ADEGUAMENTO
٥	12	FOLIGNO	Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini - Ed. in muratura	INF/EE	ADEGUAMENTO
	13	CANNARA	Scuola secondaria di primo grado "Anna Frank" - Bevagna/Cannara	ММ	NUOVA COSTRUZIONE
	14	BEVAGNA	Scuola primaria "S. Francesco"	EE	ADEGUAMENTO
	15	TEDAU	Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	16	TERNI	Scuola Primaria "Oberdan" - Palestra	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	17	COSTACCIARO	Palestra scolastica a servizio scolastico	PALESTRA	NUOVA COSTRUZIONE
	18	GUARDEA	Palestra scolastica a servizio scolastico	PALESTRA	ADEGUAMENTO
	19	GUBBIO	Scuola materna ed elementare di Carbonesca	INF/EE	ADEGUAMENTO
	20	BASTIA UMBRA	Scuola media "Colomba Antonietti" - Palestra	PALESTRA	NUOVA COSTRUZIONE
	21	CASCIA	Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"	IST. COMP.	NUOVA COSTRUZIONE
	22	CASCIA	Laboratori - PROVINCIA DI PERUGIA (Edificio Proprietà Comunale)	LABORATORI	ADEGUAMENTO
IMPORTO TOTALE INTERVENTI € 31.919.931,25					